

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4650

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI TEODORO

Disposizioni per assicurare la continuità dell'insegnamento
nella scuola primaria

Presentata il 28 gennaio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nessuna delle norme vigenti in materia di nomina dei supplenti scolastici si occupa di tutelare l'interesse degli alunni. Infatti, a causa di numerosi fattori si registrano elevati livelli di precarietà nella nomina: l'esistenza di tre graduatorie, spesso non aggiornate entro l'inizio delle lezioni, comporta il fatto che ogni supplente possa essere assunto solo fino alla nomina dell'avente diritto, cioè fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive. Lo stesso insegnante può lasciare una supplenza per accettarne un'altra più lunga o più comoda.

Questa situazione determina una discontinuità nell'insegnamento che penalizza fortemente gli alunni e alla quale va posto rimedio. La presente proposta di legge è volta a garantire che all'alunno, in particolare della scuola primaria, possa essere assicurato un insegnamento continuo nel tempo, evitando il ricorso a sup-

plenti che svolgono l'insegnamento solo per un breve periodo di tempo, cambiando subito dopo istituto scolastico.

Soprattutto nella scuola primaria, dove si apprendono le prime nozioni fondamentali, è necessario avere un insegnante che impartisca le lezioni in modo continuo, così da favorire l'apprendimento degli alunni e garantire una formazione completa che consenta di sviluppare al meglio le loro capacità intellettive.

Con la proposta di legge in oggetto, quindi, si incide sulla stabilità dell'insegnamento, in quanto l'insegnante supplente deve garantire sempre un insegnamento continuo a garanzia e a tutela dell'interesse del bambino. La presente proposta di legge è altresì sollecitata dalle famiglie degli alunni della scuola primaria, affinché gli stessi possano usufruire di una continuità didattica, per favorirne un'apprendimento ottimale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'aggiornamento delle graduatorie degli insegnanti nella scuola primaria durante l'anno scolastico, l'accoglimento di eventuali ricorsi e qualsiasi altro atto amministrativo connesso, non possono determinare in nessun caso la risoluzione dei contratti di lavoro già attivati.

ART. 2.

1. L'insegnante supplente nella scuola primaria che, senza documentati e legittimi motivi, interrompe volontariamente l'incarico di supplenza è escluso da tutte le graduatorie relative all'insegnamento alle quali è iscritto.

